

Ordinanza sulla cinematografia (OCin)

del 3 luglio 2002 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 2001¹ sul cinema (LCin),²

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la valutazione della pluralità dell'offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera;
- b. l'introduzione di una tassa di promozione;
- c.³ l'obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione;
- d.⁴ l'obbligo di notifica per le imprese di produzione, distribuzione e proiezione nonché per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema;
- e.⁵ gli organi esecutivi della promozione cinematografica.

Art. 2⁶ Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *regione cinematografica*: un gruppo di cinema in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica;
- b. *commercializzazione*: l'utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente:
 1. la proiezione in un cinema registrato,
 2. la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video,

RU 2002 1915

¹ RS 443.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

3. la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.

Capitolo 2: Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell'offerta cinematografica

Sezione 1: Valutazione della pluralità dell'offerta

Art. 3 Valutazioni

¹ L'Ufficio federale della cultura (UFC⁷) procede annualmente a valutare la pluralità dell'offerta nelle singole regioni cinematografiche.

² Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell'offerta in una data regione cinematografica, l'UFC procede a una valutazione intermedia.

³ L'UFC procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l'associazione responsabile di un accordo di cui all'articolo 17 capoverso 2 della LCin⁸ ne facciano richiesta.

Art. 4 Consultazioni per le valutazioni

¹ L'UFC offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia:

- a. alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 della LCin;
- b. alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo;
- c. alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione;
- d. a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.

² Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione annuale, di 60 nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 5 Invito a ripristinare la pluralità dell'offerta

¹ L'UFC invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta.

² L'UFC indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell'offerta è sottoposto a una valutazione successiva.

⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2: Tassa di promozione

Art. 6 Mandato per l'introduzione della tassa

¹ Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell'offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l'UFC può chiedere al Dipartimento federale dell'interno (DFI⁹) l'introduzione di una tassa. Nella domanda l'UFC precisa l'ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all'articolo 21 capoverso 3 della LCin.

² Prima di decidere il DFI consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.

Art. 7 Calcolo della tassa

Il DFI stabilisce l'importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell'offerta in una determinata regione cinematografica.

Art. 8 Riscossione della tassa

¹ Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.

² L'UFC emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

³ Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.

Art. 9 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.

Art. 10 Prescrizione

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.

Art. 11 Destinazione dei proventi della tassa

La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale dell'UFC o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario della sovvenzione.

⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 12 Soppressione della tassa

Nel momento in cui la pluralità dell'offerta prevista dalla LCin è ripristinata, il DFI sopprime l'obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.

Art. 13 Esenzione dall'obbligo della tassa

¹ L'esenzione dall'obbligo della tassa, conformemente all'articolo 22 della LCin, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l'UFC.

² Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell'offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell'articolo 17 della LCin, in particolare mediante:

- a. la promozione di una pluralità dell'offerta superiore alla media;
- b. la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure
- c. la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell'offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.

³ L'UFC comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.

Capitolo 3: Obbligo di registrazione e di notifica**Sezione 1: Obbligo di registrazione****Art. 14**

¹ L'UFC tiene il registro pubblico conformemente all'articolo 23 della LCin.

² Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si annunciano spontaneamente all'UFC.

³ Nell'annuncio figurano nome, scopo aziendale e sede dell'impresa.

⁴ Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio e, se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione.

⁵ Ogni cambiamento concernente i dati secondo i capoversi 3 e 4 dev'essere comunicato spontaneamente all'UFC entro 30 giorni.

Sezione 2: Obbligo di notifica

Art. 15 Obbligo di notifica per le imprese di produzione sostenute e per le imprese di distribuzione

¹ Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione notificano:¹⁰

- a. il titolo originale, il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri SUISA o ISAN;
- b. i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
 1. il regista,
 2. lo sceneggiatore,
 3. il produttore e i coproduttori,
 4. gli interpreti principali,
 5. il compositore della musica originale;
- c. il genere di film;
- d. il Paese produttore, i Paesi coproduttori e la lingua originale;
- e. l'anno di produzione e la data della prima visione svizzera;
- f. la durata (in minuti), il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;
- g. il titolare dei diritti d'autore;
- h. il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.

² La lettera b numeri 2, 3 e 5 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.

Art. 16 Obbligo di notifica per le imprese di proiezione

Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:

- a. il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati;
- b. le versioni linguistiche proiettate;
- c. gli schermi in esercizio;
- d. il numero delle proiezioni.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Art. 16a¹¹ Obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema

¹ Le imprese svizzere ed estere che vendono in Svizzera film su supporti audiovisivi o li offrono attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici, nonché i titolari dei rispettivi diritti di commercializzazione notificano annualmente per ogni film di durata superiore a 60 minuti:

- a. il titolo originale, i titoli nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri ISAN;
- b. i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
 1. il regista,
 2. lo sceneggiatore,
 3. il produttore e il coproduttore;
- c. il genere di film;
- d. il Paese produttore e i Paesi coproduttori;
- e. le versioni linguistiche in cui il film è disponibile;
- f. l'anno di produzione;
- g. la data di inizio della commercializzazione per ogni tipo di utilizzazione;
- h. la durata (in minuti);
- i. il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera.

² Il capoverso 1 lettera b numeri 2 e 3 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.

³ Per la vendita di supporti audiovisivi va notificato anche il numero di supporti venduti annualmente per ogni film.

⁴ Per la vendita attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici va notificato anche il numero di visionamenti pagati per ogni film.

⁵ Le imprese devono annunciarsi all'UFC prima della prima notifica dei dati.

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 4: Organi esecutivi¹²

Art. 17 Rilevazione di dati e statistica¹³

¹ Il DFI designa l'organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all'articolo 24 LCin e agli articoli 15–16a della presente ordinanza. La raccolta è di competenza dell'Ufficio federale di statistica.¹⁴

² L'Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un'organizzazione privata. Quest'ultima è soggetta all'obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell'organizzazione privata.¹⁵

³ L'Ufficio federale di statistica analizza all'attenzione dell'UFC i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell'offerta. Esso può comunicare questi dati all'UFC in forma non anonima mediante una procedura di richiamo.

⁴ Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l'organo incaricato della raccolta dei dati.

Art. 18¹⁶ Composizione della Commissione federale della cinematografia

¹ La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione continua, dell'archiviazione e della cultura cinematografica.

² Le autorità culturali dei Cantoni vi hanno un rappresentante

Art. 18a¹⁷ Delega di compiti esecutivi a privati

Il DFI può delegare singoli compiti esecutivi della promozione cinematografica a organizzazioni private.

¹² Originario avanti art. 18. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 24 giugno 1992¹⁸ sulla cinematografia e l'ordinanza del 25 novembre 1992¹⁹ concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate.

Art. 20 Modifica del diritto vigente

...²⁰

Art. 21 Disposizioni transitorie

¹ Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si annunciano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² L'obbligo di notifica conformemente agli articoli 15 e 16 vale per tutti i film prodotti, distribuiti o proiettati dal 1° gennaio 2002.

Art. 21a²¹ Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015

L'obbligo di notifica di cui all'articolo 16a si applica a tutti i film venduti o visionati dal 1° gennaio 2017.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.

¹⁸ [RU 1992 1554, 1993 2001, 1996 2243 n. I 25 3262]

¹⁹ [RU 1992 2487]

²⁰ La mod. può essere consultata alla RU 2002 1915.

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).